



IL FUNZIONARIO

Fabio Accorcia

[Signature]

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 542 serie 3

Il 07/06/2023 esatti e TERZO SETTORE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
ANSES

Il 29 Maggio 2023 alle ore 16.00 in via dello Spartitoio, 15 a Pistoia in seconda convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione denominata ANSES con sede in Pistoia Via dello Spartitoio, 15 convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Sabrina Ulivi, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Lorenzo Pratesi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 6 associati e regolarmente rappresentati per delega n. 6 associati e così complessivamente n. 12 associati.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Successivamente dà lettura della proposta di modifica.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica denominazione dell'associazione e statuto sociale presentata, pertanto il nuovo nome dell'associazione sarà ANSES aps ed il nuovo statuto sarà quello allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della Denominazione sul Codice Fiscale dell'associazione e registrazione del presente atto e del nuovo Statuto.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 16.45.

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

STATUTO

Associazione Nazionale Stress e Salute APS
In sigla **ANSES APS**

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Associazione Nazionale Stress e Salute APS"**, in sigla **"ANSES APS"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la promozione delle conoscenze, degli aspetti artistico-culturali, clinico-riabilitativi, teorici, di ricerca, di cura e prevenzione, nel campo dei processi dello stress, del benessere psicosociale, della salute, della tutela e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente di vita, di lavoro e quelle ecologiche del sistema di vita nel loro complesso e nella loro varietà; nonché di promuovere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento della popolazione e di ricerca e sviluppo scientifico.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende, attraverso la sinergia di professionisti afferenti a diverse discipline e percorsi formativi:

- attuare e gestire direttamente o per conto terzi, iniziative di promozione e/o sostegno delle tematiche del proprio campo di attività in tutte le forme ritenute appropriate;
- attuare e gestire direttamente o per conto terzi, iniziative di promozione del benessere individuale e/o collettivo, interventi di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione;
- realizzare convegni, congressi, conferenze, giornate di studio, seminari a carattere nazionale ed internazionale;
- svolgere da sola e in collaborazione con altre Associazioni e/o Enti, iniziative di studio, di ricerca, di formazione e sostegno nel campo della propria attività.
- svolgere attività editoriali con mezzi di comunicazione ritenuti idonei come propri organi di divulgazione.
- stabilire contatti e collaborazioni partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale;
- mantenere rapporti di scambi e di collaborazione con altri enti ed istituzioni aventi oggetto sociale analogo;
- mantenere un rapporto di costante collaborazione con il mondo universitario, i centri di ricerca, le associazioni e con altre organizzazioni nazionali o internazionali

che operano nel campo di attività dell'Associazione o ne condividono gli scopi;

- elaborare, proporre o pubblicare standard di riferimento, linee guida o approcci metodologici di riferimento, anche semplicemente partecipando alla loro realizzazione, evoluzione o miglioramento;
- contribuire a promuovere elevati standard di professionalità;
- contribuire ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività delle persone, dei professionisti e dei lavoratori per conseguire gli obiettivi di tutela e miglioramento in tale campo di attività;
- individuare situazioni negli ambienti di vita, nei luoghi di lavoro e in tutti i contesti capaci di arrecare danni o benefici alle persone, ai lavoratori e all'ambiente;
- organizzare attività, valorizzare, tutelare e promuovere conoscenze e attività in tale campo attraverso incontri di informazione, formazione di vario carattere;
- garantire lo scambio di esperienze e informazioni tra gli operatori e il confronto sulla metodologia e i contenuti dell'attività, per raggiungere l'omogeneità delle modalità d'intervento e della gestione delle varie tematiche nei vari contesti a livello nazionale;
- favorire il superamento e l'eliminazione delle situazioni di ostacolo al raggiungimento di migliori condizioni di vita;
- rilanciare e sostenere attivamente l'impegno politico e culturale per lo sviluppo nel campo di attività dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS e, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve metterli a disposizione entro 30 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza automatica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il mese di febbraio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.